



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà

Settore Ricerca, Sviluppo e Tutela nel Lavoro

Prot. n. AOO-GRT/16062/Q.100.80.10
da citare nella risposta

Data: 21/04/2010

Allegati:

Risposta al foglio del: n.

Oggetto:

Quesito Azienda USL 8 - Obbligo di effettuazione verifiche periodiche ex DPR n. 462/2001 su parti condominiali.

Ai Direttori
dei Dipartimenti della Prevenzione
delle Aziende USL della Toscana
Loro Sedi

Con riferimento al quesito posto dal Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda USL 8 di Arezzo, trasmesso con nota prot. n. 22175 del 21.09.2009 che si allega in copia alla presente, vista la relazione del Gruppo Regionale Macchine e Impianti si esprime il seguente parere.

Il quesito in oggetto esclude il caso in cui l'amministratore del condominio abbia rapporti diretti con lavoratori come per esempio portieri, giardinieri, che svolgano attività lavorativa alle dipendenze del condominio ecc..

Escludendo tali casi, ed entrando nel merito, si richiama e si osserva quanto segue.

Il DPR 462/01 ha come ambito di applicazione "i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro."

Ne consegue che la disciplina delle verifiche periodiche come definita nel DPR 462/01 trova applicazione unicamente nei "luoghi di lavoro" come definiti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 all'Articolo 2 definisce

- come "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari...";

- come "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa...";
- come "azienda": il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato";
- come "unità produttiva": stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale".

Sempre il D.Lgs. n. 81/2008 all'Articolo 62 aggiunge:

"1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro".

Dalla lettura dei precedenti commi si evince che non essendoci un rapporto di lavoro, seppur di qualsiasi tipologia, tra l'amministratore pro tempore ed altri soggetti a qualunque altro titolo presenti nel condominio, non vi possono essere posti di lavoro in senso stretto accessibili a tali lavoratori.

Ragionando al contrario invece, si ritiene che se si trattasse di luogo di lavoro dovrebbero applicarsi tutti gli istituti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; in particolare, troverebbe applicazione tutto il Capo I, Documento di Valutazione dei Rischi (ma per quali lavorazioni?), l'obbligo di eventuale Sorveglianza Sanitaria (ma per quali lavoratori?), e l'art. 26 per cui l'Amministratore/Datore di Lavoro sarebbe soggetto alla adozione delle misure di tutela ed alla redazione del documento di valutazione dei rischi di interferenze (DUVRI).

Comunque si ribadisce che nel caso di lavori edili o di ingegneria civile nell'ambito del Condominio si sarebbe in presenza di cantiere temporaneo o mobile per il quale l'Amministratore assumerebbe la figura di Committente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e pertanto soggetto agli obblighi del Titolo IV.

Si rammenta che per gli artt. 8 e 10 del DM n. 37/2008 rimangono a carico del Condominio le manutenzioni di tutti gli impianti condominiali, effettuate da personale competente, che possa svolgere tali prestazioni e tra le quali possono rientrare quali consulenze le misure e prove (cosiddette verifiche manutentive) atte ad accertare il buono stato di conservazione di tali impianti (prove di combustione, scarico fumi, qualità delle acque, misure su impianti elettrici, riscaldamento e acqua calda sanitaria).

Si specifica che un Organismo Abilitato ai sensi del DPR n. 462/2001, non può "*avvalersi in qualità di verificatori, di progettisti, installatori e manutentori di impianti elettrici, né di tecnici che collaborino con studi di progettazione o imprese installatrici*"¹. Pertanto ad un organismo abilitato non possono essere affidati incarichi diversi da quelli di verifica ex DPR n. 462/2001² ad essi assegnati per legge, configurandosi conflitto d'interesse con qualsiasi altra prestazione che assumerebbe di fatto le caratteristiche di una consulenza.


¹ Ministero delle Attività Produttive - Principi organizzativi per gli Organismi abilitati ai sensi del DPR n. 462/2001 al fine del miglioramento dell'azione di vigilanza, del 18/04/2003 prot. 826303.

² Il DPR n. 462/2001 tratta esclusivamente i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro; quindi nel condominio riguarda solo l'impianto di messa a terra non applicandosi al restante impianto di distribuzione elettrica condominiale.

Per tutto quanto sopra, si ritiene non condivisibile quanto affermato dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive datata 25/02/2005 prot. 10723 in ordine all'intenzione di estendere l'obbligo di verifica periodica anche agli amministratori che non hanno attività lavorativa subordinata nell'ambito del condominio.

Si chiede di dare ampia diffusione al presente documento presso Associazioni di Categoria e Parti Sociali.

II DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Marco Masi)

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long vertical stroke extending downwards.